



CORTE D' APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

dott. RITA SANNITE	Presidente
dott. MARIA LUISA CIANGOLA	Consigliere
dott. CIRO MARSELLA	Consigliere

All'udienza del 22.11.2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa per controversie in materia di lavoro/previdenza in grado d'appello iscritta al n. 710/2018 ruolo generale e promossa con ricorso depositato

Da
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
-appellante-
Contro
[REDACTED]
-appellati-

Letto il ricorso in appello, contenente istanza per la sospensione della esecutività della sentenza n. 134 pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.08.2018;

Rilevato che secondo l'interpretazione consolidata, nel rito del lavoro non è ammissibile la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ma solo dell'esecuzione in atto ai sensi dell'art. 431, comma 3, c.p.c.;



Rilevato che il potere del giudice di sospendere - in alternativa all'esecuzione - l'efficacia esecutiva della sentenza, è previsto dall'art.283 c.p.c. nell'ordinario giudizio di cognizione, ma non dall'art.431 c.p.c. per il rito del lavoro, che postula, ai fini dell'inibitoria, l'inizio dell'esecuzione;

Rilevato che l'esecuzione inizia con il pignoramento e che, nella fattispecie, non risulta neppure notificato il precetto, quale atto anteriore all'esecuzione in cui si manifesta l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata;

Ritenuto che la richiesta di inibitoria è per tale ragione inammissibile;

P.Q.M.

Visto l'art.431 c.p.c.;

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione della sentenza n. 134/2018.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila 22.11.2018

IL PRESIDENTE
Dott.ssa RITA SANNITE

